SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
6 giugno 1990 *

Nel procedimento C-342/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Arbeidshof di Gand (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Rijksdienst voor Pensioenen

e

Egidius Spits,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [versione codificata allegata al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2001/83, GU L 230, pag. 6],

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

— per il Rijksdienst voor Pensioenen, dal sig. R. Masyn, amministratore generale,

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B.-J. Drijber e Sean van Raepenbusch, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: l'olandese.

vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 12 dicembre 1989,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 6 febbraio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 18 novembre 1988, registrata nella cancelleria della Corte il 28 dello stesso mese, l'Arbeidshof (Corte d'appello del lavoro) di Gand ha posto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione dell'art. 46, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [versione codificata allegata al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2001/83, GU L 230, pag. 6].

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra il sig. Spits, cittadino olandese, ed il Rijksdienst voor Pensioenen (Ufficio nazionale delle pensioni), ente previdenziale belga (in prosieguo: il « Rijksdienst »), con riferimento al calcolo della pensione di vecchiaia spettante all'interessato.

3 Il sig. Spits, nato nell'agosto 1914, ha lavorato in Belgio dal 1932 al 1938 ed in seguito nei Paesi Bassi fino al suo pensionamento, avvenuto nel 1979. Secondo la legge olandese, egli poteva far valere in quel momento diritti a pensione corrispondenti a cinquant'anni di periodi assicurativi compiuti nei Paesi Bassi, cioè dall'agosto 1929 al luglio 1979, poiché la suddetta legge considerava gli anni compresi fra il 1929 ed il 1938 come periodi di assicurazione « presunti ».

4 Quando il sig. Spits ha presentato una domanda di pensione all'ente previdenziale olandese competente, questo ne ha informato l'analogo ente belga, cioè il Rijksdienst, che ha calcolato la pensione dovuta, applicando a tal fine l'art. 10 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori dipendenti (*Moniteur belge* del 27 ottobre 1967).

5 Ai sensi del primo paragrafo del suddetto articolo, il diritto alla pensione di vecchiaia è acquisito sulla base di 1/45 della retribuzione annua (reale, fittizia o forfettaria) per ogni anno civile di lavoro svolto fra il 1° gennaio dell'anno in cui l'interessato ha compiuto il ventesimo anno d'età ed il 31 dicembre dell'anno che precede il compimento del sessantacinquesimo anno d'età. La prassi amministrativa tiene tuttavia conto degli anni di lavoro anteriori al ventesimo compleanno per favorire coloro che non possono fornire la prova di una carriera lavorativa completa pari a quarantacinque anni di occupazione.

6 Per calcolare la prestazione dovuta al sig. Spits in forza dell'art. 10 del regio decreto n. 50, il Rijksdienst ha preso in considerazione soltanto gli anni compresi tra il 1934 ed il 1938, trascurando i due anni di lavoro svolti dall'interessato prima di compiere vent'anni, cioè il 1932 ed il 1933, perché, tenendo conto dei periodi assicurativi maturati nei Paesi Bassi, egli totalizzava cinquant'anni di lavoro. Di conseguenza, il sig. Spits s'è visto concedere una pensione di 5/45 sulla base della retribuzione relativa agli anni dal 1934 al 1938 incluso.

7 Egli ha impugnato questa decisione dinanzi al giudice nazionale competente facendo valere che non risultava da nessuna norma del regio decreto n. 50 che, per determinare la sua carriera, fosse necessario aggiungere agli anni di lavoro svolti in Belgio quelli svolti all'estero e sostenendo, di conseguenza, che gli spettava una pensione di 7/45, calcolata tenendo conto della retribuzione relativa agli anni dal 1932 al 1938 incluso.

8 Il giudice di primo grado ha dato ragione al sig. Spits, ritenendo che si dovesse tener conto degli anni 1932 e 1933. Su appello interposto dal Rijksdienst, l'Arbeidshof di Gand ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se l'interessato, nel contesto sopra precisato, possa o no legittimamente esigere anche il riconoscimento degli anni 1932 e 1933 rimasti controversi fra le parti, anni per i quali risultano versati in Belgio contributi per la pensione certamente sufficienti e che sono anteriori al ventesimo anno d'età dell'interessato, che ha compiuto nei Paesi Bassi, a causa della sua occupazione in questo paese, una carriera lavorativa in base alla quale gli spetta una pensione AOW (Algemene Ouderdoms Wet) corrispondente ad un periodo assicurativo complessivo di cinquant'anni ».

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo saranno in seguito riportati soltanto se necessario per comprendere il ragionamento della Corte.

10 Sebbene l'Arbeidshof non menzioni nella questione alcuna norma di diritto comunitario, risulta dal fascicolo che si chiede in realtà l'interpretazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, e più precisamente, dell'art. 46, n. 1. D'altra parte, in udienza, tanto il Rijksdienst quanto la Commissione hanno ammesso che, se si interpretava correttamente l'art. 46, n. 1, la pensione doveva essere calcolata con riferimento a 7/45 e non già a 5/45 della retribuzione in causa.

11 L'art. 46 riguarda la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti cui ha diritto un lavoratore che sia stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri. Il suo n. 1 precisa il metodo di calcolo che occorre applicare quando il regime nazionale permette di riconoscere il diritto a pensione senza che sia necessario tener conto dei periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro. Questa prestazione, detta « prestazione autonoma », è in seguito raffrontata alla prestazione che sarebbe dovuta in forza del regime di totalizzazione e di ripartizione prorata, istituito dal n. 2 dell'art. 46, e l'interessato ha diritto, con riserva delle disposizioni contenute nell'art. 46, n. 3, al più elevato dei due importi.

12 Secondo l'art. 46, n. 1, l'istituzione competente procede al calcolo della prestazione dovuta in base alla sola legislazione nazionale ed in funzione dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione. Nel calcolare l'importo della prestazione auto-

noma, l'istituzione competente deve, in conformità all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, prescindere da qualsiasi norma nazionale anticumulo.

13 Occorre altresì precisare che, in base al principio della parità di trattamento fra i lavoratori nazionali ed i lavoratori migranti, questi ultimi devono beneficiare, esattamente come i cittadini, di qualsiasi prassi amministrativa che consenta di derogare alla rigida applicazione della normativa nazionale, come quella di cui si tratta nella causa principale e che autorizza a tenere conto degli anni di lavoro compiuti dall'interessato nello Stato membro in questione prima di aver raggiunto i vent'anni d'età.

14 Si evince da quanto precede che la questione posta dall'Arbeidshof di Gand deve essere risolta dichiarando che, nel calcolare l'importo della prestazione autonoma prevista dall'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, l'istituzione competente di uno Stato membro deve, da un lato, prescindere da qualsiasi periodo di assicurazione compiuto in un altro Stato membro, e, dall'altro, tener conto di qualsiasi prassi amministrativa che consenta di derogare alla rigida applicazione della normativa nazionale.

Sulle spese

15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Arbeidshof di Gand, con ordinanza 18 novembre 1988, dichiara:

Nel calcolare l'importo della prestazione autonoma prevista dall'art. 46, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'istituzione competente di uno Stato membro deve, da un lato, prescindere da qualsiasi periodo di assicurazione compiuto in un altro Stato membro, e, dall'altro, tener conto di qualsiasi prassi amministrativa che consenta di derogare alla rigida applicazione della normativa nazionale.

Slynn Joliet Rodríguez Iglesias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 giugno 1990.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della Prima Sezione

G. Slynn